

Repertorio n.

Anno 201

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI BUDDUSO'**

**PROV. DI OLBIA-TEMPIO**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA**

**Oggetto: Ripristino infrastrutture urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del**

**9/7/2013 e del 18-19 Novembre 2013**

L'anno **Duemila** , il giorno del mese di ( /

/201 ), in Buddusò, presso la sede municipale in Piazza Fumu

**AVANTI A ME**

Dott.a Maria Grazia Meloni, Segretario Comunale del Comune sopradetto, in qualità di

ufficiale rogante, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti,

di sono personalmente presentati e costituiti i Sigg.:

- Ing. Daniela MURA, Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, nato a il ,

c.f. il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo

interesse del predetto Comune che rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli artt.

107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, c.f. del comune 81000470906 il

quale, nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante";

-Il Sig. , nato a il residente in , c.f. , rappresentante legale della

ditta , con sede legale in , iscritta nel registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio di al numero , che nel prosieguo dell'Atto verrà

chiamata per brevità anche "Appaltatore",

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,

ai fini del quale:

**PREMETTONO**

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, comprensivo dello schema contrattuale, dei lavori denominati: *“Ripristino infrastrutture urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 9/7/2013 e del 18-19 Novembre 2013”* dell'importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 264.062,87 per lavori a base d'appalto, di cui e 234.567,73 per lavori soggetti a ribasso, € 27.010,14 per costi relativi al personale e non soggetti a ribasso, ed € 2.485,00 per oneri di sicurezza, anch'essi non assoggettabili a ribasso, finanziati:

-quanto a € 280.000,00 nell'ambito dei fondi di cui al L.R. n° 7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. n. 9/2014, concessi al Comune di Buddusò con determinazione del Direttore Generale del Servizio Interventi nel Territorio dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. n. 36811-1846 del 28/10/2014;

-quanto a € 80.000,00, quale cofinanziamento comunale, individuato nella scheda analitica n. 24 dell'elenco annuale 2015 del Programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017;

Che a seguito di procedura di affidamento a mezzo di procedura aperta, sono stati definitivamente aggiudicati all' *“Appaltatore”* i predetti lavori, giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, per l'importo netto di € (Euro \_\_\_\_\_), comprensivo di € **2.485,00** (Euro *duemilaquattrocentottantacinque/00*) per oneri sulla sicurezza, e di € 27.010,14 per costi della manodopera;

che è stato regolarmente pubblicato l'avviso di cui all'art. 65 del D. Lgs. 163/2006 in merito all'esito della suddetta gara, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 122, comma 5, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s. ;

che il legale rappresentante dell' *“Appaltatore”* e il Responsabile del procedimento Geom.

Giuseppe LIGIOS hanno sottoscritto in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 106,

comma 3, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000,00 Euro;

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### **ARTICOLO 1 - (Oggetto dell'appalto)**

La "**Stazione appaltante**", come sopra rappresentata, conferisce allo "**Appaltatore**" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di "**Ripristino infrastrutture urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 9/7/2013 e del 18-19 Novembre 2013**".

##### **ARTICOLO 2 - (Corrispettivo dell'appalto)**

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "**Appaltatore**" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a **misura**, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, e risulta determinato in complessivi netti € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), di cui € **2.485,00** (Euro **duemilaquattrocentottantacinque/00**) per oneri sulla sicurezza ed € 27.010,14 (Euro ventisettemiladieci/14) per costo del personale, art. 82, comma 3/bis del D.Lgs. 163/2006, oltre all' I.V.A. nella misura di legge.

2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

1. L' "**Appaltatore**" dichiara

(solo nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore, occorre citare l'autorizzazione ed allegare l'atto)

2. che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il Signor \_\_\_\_\_, giusta che si allega alla presente atto sotto la lettera “ “

3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area Finanziaria alla sede legale dell' "**Appaltatore**" in \_\_\_\_\_.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della "**Stazione appaltante**". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "**Appaltatore**" al competente Ufficio Finanziario della "**Stazione Appaltante**" e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **ARTICOLO 3 - (Costi relativi alla sicurezza)**

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € **2.485,00** (Euro **duemilquattrocentottantacinque/00** ) e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato.

#### **ARTICOLO 4 - (Variazioni al progetto e al corrispettivo)**

1. Qualora la "**Stazione appaltante**", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art.

163 del *Nuovo regolamento sui contratti pubblici* approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 5 - (Invariabilità del corrispettivo)**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' "**Appaltatore**", la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 6 - (Pagamenti in acconto)**

1. Ai sensi dell'art. 26/ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 Agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", è dovuta all'"Appaltatore" una anticipazione pari al 10% dell'importo netto contrattuale. Si applicano in proposito gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'anticipazione sopradetta è elevata al 20% per le gare bandite fino al 31 Dicembre 2015, ai sensi dell'[art. 8, comma 3-bis, della legge n. 11 del 2015](#) - c.d. milleproroghe 2015)

2. All' "**Appaltatore**" verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € **100.000,00** (euro *centomila/00*), comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' "**Appaltatore**", si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma 2.

**ARTICOLO 7 - (Pagamenti a saldo)**

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**ARTICOLO 8 - (Cauzione definitiva)**

1. L' "**Appaltatore**", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria di Euro , rilasciata dalla in data .  
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "**Appaltatore**", la "**Stazione appaltante**" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
3. L' "**Appaltatore**" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la "**Stazione appaltante**" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**ARTICOLO 9 - (Polizza assicurativa)**

1. L' "**Appaltatore**" si impegna, ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, a costituire e trasmettere alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza di assicurazione, dell'importo di € ,

che tenga indenne la Stazione Appaltante - Comune di Buddusò da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;

2. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000.

3. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che terrà indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. L' eventuale omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia.

***Ovvero:***

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € .

**ARTICOLO 10 - (Responsabilità verso terzi)**

L' "**Appaltatore**" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la "**Stazione**



regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Al

certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 229,

comma 3, 234, commi 2,3 e 4 e 235 del sopracitato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

2. L' **"Appaltatore"** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della **"Stazione Appaltante"** richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **ARTICOLO 13 - (Obblighi dell' **"Appaltatore"**)**

1. L'appalto viene concesso dalla **"Stazione appaltante"** ed accettato dall' **"Appaltatore"** sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge:

- a) Capitolato generale d'appalto;
- b) Capitolato speciale d'appalto;
- c) Elaborati grafici progettuali (tutte le tavole);
- d) Relazioni di progetto;
- e) Elenco dei prezzi unitari;
- f) Cronoprogramma dei lavori;
- g) Polizze di garanzia prestate dall'Appaltatore;
- h) Piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
- i) -Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, redatto dall' **"Appaltatore"** ai sensi del punto 3.2.1. del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;

2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti della Comune di Buddusò, sottoscritti dalle

Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si intendono

facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.

4. L' "**Appaltatore**" si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) termini di esecuzione e penali (articoli 5.10 e 5.11 );

b) programma di esecuzione dei lavori (articolo 5.10 );

c) sospensione e ripresa dei lavori (articolo 5.10 );

d) oneri a carico dell'Appaltatore (articolo 5.17 );

e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo (Cap. 4 );

f) liquidazione dei corrispettivi (articolo 5.14 );

h) specifiche modalità e termini di collaudo (articolo 5.16 );

i) modalità di soluzione delle controversie (articolo 5.22 ).

5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, ***nella parte ancora in vigore.***

#### **ARTICOLO 14 - (Recesso e risoluzione)**

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, 134, 135 e 136 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

2. In particolare si stabilisce che la "**Stazione Appaltante**" ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell' **"Appaltatore"** senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;

3. L' **"Appaltatore"** è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla "Stazione Appaltante" in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La "Stazione Appaltante" nel caso l' **"Appaltatore"** si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' **"Appaltatore"** medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.

**ARTICOLO 15 - (Obblighi dell' **"Appaltatore"** nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)**

1. L' **"Appaltatore"** è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L' **“Appaltatore”** è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L' **“Appaltatore”** e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l' **“Appaltatore”** e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla **“Stazione Appaltante”** il documento unico di regolarità contributiva

#### **ARTICOLO 16 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)**

***Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:***

Le Parti danno atto che l' **“Appaltatore”** ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.

***Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:***

Le **“Parti”** danno atto che l' **“Appaltatore”** ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di \_\_\_\_\_, competente per il territorio nel quale l' **“Appaltatore”** ha la sede legale, in data \_\_\_\_\_, protocollo \_\_\_\_\_, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, **“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”**.

#### **ARTICOLO 17 - (Subappalto e cottimo)**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nell'art. 170 del "Nuovo regolamento sui contratti pubblici – D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010".

La Stazione Appaltante non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

**ARTICOLO 18 - (Obblighi dell'appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'appaltatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli oneri ed obbligazioni previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m. , al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ARTICOLO 19 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)**

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce , ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis della predetta legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

**ART. 20 - (Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Amministrazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 21 - (Contenzioso)**

1. Eventuali controversie fra la “*Stazione Appaltante*” e l’ “*Appaltatore*”, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla parte IV (Contenzioso) del “Codice degli appalti” - D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nella fattispecie si procederà secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati.

#### **ARTICOLO 22 - (Domicilio dell'appaltatore)**

##### **Se la ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione Appaltante:**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'Impresa.

##### **Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione Appaltante:**

A tutti gli effetti del presente contratto l’ “*Appaltatore*” elegge domicilio in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio della Direzione Lavori ( o la Sede della Stazione Appaltante \_\_\_\_\_, dove ha sede la Direzione Lavori) ( oppure: presso professionista (o società legalmente riconosciuta) in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).

#### **ARTICOLO 23 - (Spese contrattuali)**

Sono a carico dell’ “*Appaltatore*”, ai sensi dell'articolo 139 del DP.R. n. 207/2010 e dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della “*Stazione appaltante*”.



Il Segretario Comunale

Dott.a Maria Grazia Meloni